SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA

Art. 1

Sostituzione della sanzione amministrativa all'ammenda

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e' prevista soltanto la pena dell'ammenda, salvo quanto previsto negli articoli 10 e 14.

Versione in vigore dal 30 giugno 1976, non più in vigore dal 15 dicembre 1981 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda
Estremi	Legge 24 dicembre 1975, n. 706
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1976

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sistema-sanzionatorio-delle-norme-che-prevedono-contravvenzioni/art-1-sostituzione-della-sanzione-amministrativa-all-ammenda/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it